

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **35**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRATTI, BRAGA, MARIANELLA BIANCHI, BOSSA, CENNI, GARAVINI, MARIANI, ALBANELLA, ALBINI, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BASSO, BORGHI, CARRESCIA, CASTRICONE, CENSORE, CIMBRO, COMINELLI, COVELLO, CRIVELLARI, FABBRI, FAMIGLIETTI, FOS-SATI, GADDA, GANDOLFI, GIULIETTI, GRASSI, IORI, LA MARCA, MALISANI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, SALVATORE PICCOLO, REALACCI, ROCCHI, GIOVANNA SANNA, SGAMBATO, TERROSI, VENITTELLI, ZARDINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nelle attività giudiziarie e di polizia

Presentata il 24 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta a istituire, nella XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nelle attività giudiziarie e di polizia, nonché a verificare le modalità con cui è data pratica attuazione al divieto di tortura e di pene o

trattamenti inumani o degradanti e sono tutelate la libertà e la sicurezza dei cittadini di fronte alle autorità pubbliche nonché nei casi di privazione della libertà a qualsiasi titolo disposti dalle medesime autorità.

La frammentarietà con cui singoli casi di presunti abusi in danno di cittadini, ovvero di difficoltà operative incontrate dalle Forze di polizia in attività di tutela

della sicurezza e dell'ordine pubblico o di polizia giudiziaria, vengono a conoscenza del Parlamento e dell'opinione pubblica generano reazioni non documentate, che spesso contribuiscono ad alimentare una sensazione di sfiducia nell'operato delle autorità pubbliche o, simmetricamente, portano a chiusure e diffidenze da parte di tali autorità, impegnate in gravosi compiti quotidiani.

D'altro canto il solo accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità di singoli non esaurisce le necessità di conoscere le dinamiche che hanno portato al verificarsi di fatti comunque oggetto di interesse pubblico.

Compete all'istituzione parlamentare superare questa frammentarietà e contribuire, con piena conoscenza dei fatti e dei fenomeni, particolarmente complessi laddove si verta nella materia sensibile dell'equilibrio tra libertà e sicurezza, alla reciproca fiducia tra cittadini e istituzioni.

La Commissione svolgerà la sua attività raccogliendo in forma sistematica informazioni sulle modalità con cui in concreto gli organi giudiziari e di polizia garantiscono il rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; norme a cui il nostro ordinamento giuridico si richiama in maniera formalmente e sostanzialmente inequivoca e che sono generalmente rispettate, anche grazie a una legislazione ordinaria del tutto chiara nel delineare poteri e procedure della polizia giudiziaria, della polizia di sicurezza e dell'autorità giudiziaria. Pertanto i singoli casi di violazione ben potranno essere evi-

denziati come eccezioni su cui indagare per evitare che si possano nuovamente verificare; altrettanto si può affermare per le situazioni eccezionali in cui, nello svolgimento di attività di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria o di attività giudiziaria, si verificano casi di morte o gravi lesioni personali dei cittadini ad esse sottoposti, ovvero in cui i cittadini, nell'ambito delle medesime attività, siano sottoposti a trattamenti inumani o degradanti o a tortura ai sensi della Convenzione, e fatti salvi gli esiti dei lavori parlamentari sull'atto Camera n. 2168. In tal senso la Commissione potrà accertare quali strumenti organizzativi, formativi e disciplinari le autorità giudiziarie e di polizia abbiano utilizzato e utilizzino per prevenire o sanzionare quelle eccezioni e a quali cause siano riconducibili violazioni attuali o potenziali di norme nazionali o sovranazionali a tutela della libertà, dell'integrità fisica e della dignità del cittadino. Un'altra questione che richiede una raccolta omogenea di dati e una valutazione unitaria è quella dei costi risarcitori o ad altro titolo sostenuti da amministrazioni pubbliche, a seguito di fatti di quel tipo; l'analisi della riconducibilità di tali fatti a carenze organizzative, nella selezione dei soggetti che agiscono, nell'assegnazione degli stessi a compiti specifici, nella loro formazione o, piuttosto, a carenze o limiti normativi, potrà consentire alla Commissione di proporre interventi, anche alla luce di una verifica comparata tra la situazione dell'Italia e quella dei Paesi membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri a ordinamento democratico.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sul rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1995, n. 848, di seguito denominata « Convenzione », relativi al divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e al rispetto della libertà e della sicurezza dei cittadini di fronte alle pubbliche autorità nonché nei casi di privazione della libertà a qualsiasi titolo disposti dalla medesima autorità.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.

6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione al termine dei suoi lavori e comunque ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità o urgenza che lo rendano necessario.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di indagare:

a) sulle modalità con cui gli organi giudiziari e di polizia garantiscono il rispetto degli articoli 3 e 5 della Convenzione;

b) sui casi di violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione;

c) sui casi in cui, nello svolgimento di attività di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria o di attività giudiziaria si siano verificate morte o lesioni personali dei cittadini oggetto delle citate attività;

d) sui casi in cui i cittadini, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a), siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti o a tortura definiti ai sensi della Convenzione.

2. La Commissione accerta:

a) quali strumenti organizzativi, formativi e disciplinari le autorità giudiziarie e di polizia abbiano utilizzato e utilizzino per prevenire o per sanzionare i fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);

b) quali costi siano stati sostenuti da amministrazioni pubbliche a seguito dei fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);

c) a quali cause siano riconducibili violazioni attuali o potenziali degli articoli 3 e 5 della Convenzione e fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);

d) in particolare, se e in che misura i fatti di cui al comma 1, lettere b), c) e d),

debbano essere ricondotti a carenze organizzative, di selezione dei soggetti che agiscono, di assegnazione degli stessi a compiti specifici o di loro formazione;

e) quali siano, in relazione alle carenze di cui alla lettera *d)*, le differenze più rilevanti tra la situazione dell'Italia e quella dei Paesi membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri a ordinamento democratico.

3. La Commissione propone ogni intervento correttivo utile a evitare violazioni attuali o potenziali degli articoli 3 e 5 della Convenzione e dei fatti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

ART. 4.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché attinenti la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo nelle forme di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso qualsiasi autorità giudiziaria.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo.

4. L'autorità giudiziaria può respingere le richieste di cui al comma 2 con decreto motivato.

5. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso qualsiasi autorità amministrativa. Sulle richieste l'autorità amministrativa provvede senza ritardo.

8. L'autorità amministrativa può respingere la richiesta di cui al comma 7 con decreto motivato solo opponendo il segreto di Stato.

9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al deposito dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale o, laddove non previsto, fino al deposito dell'atto di esercizio dell'azione penale, nonché i verbali di audizione che ad essi fanno riferimento.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, chiunque collabori con la Commissione, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 8 e 9.

ART. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno.

€ 1,00



170220003760